

## ALIQUOTE IRAP ANNO 2008

CATEGORIE DI CONTRIBUENTI	NORMATIVA PROVINCIALE DI RIFERIMENTO	ANNO IMPOSTA 2008
Soggetti virtuosi <sup>(1)</sup>	Art. 15, commi da 2 a 8, LP 23/2007	2,98%*
Soggetti operanti nel settore agricolo (escluse le cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 228/2001), cooperative della piccola pesca e loro consorzi <sup>(2)</sup>	Art. 27, comma 2, LP 20/2005	0,90%
Cooperative agricole e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 228/2001 <sup>(2)</sup>	Art. 27, comma 3bis, LP 20/2005	1,40%
Amministrazioni pubbliche (metodo retributivo)		8,5%
Produzione nei comuni inclusi nell'obiettivo 2 <sup>(3)</sup>	Art. 22, comma 4, LP 11/2006	2,98%*
Nuove imprese <sup>(4)</sup>	Art. 27, comma 3, LP 20/2005	2,98%*
ONLUS	Art. 12, comma 3, LP 1/2005	Esenti
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle IPAB	Art. 15, comma 9, LP 23/2007	Esenti
Tutti gli altri soggetti <sup>(5)</sup>	Art. 15, comma 1, LP 23/2007	3,44%*

\* Le aliquote indicate con l'asterisco sono state riparametrate ai sensi dell'art. 1, comma 226, della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008), secondo cui "le aliquote dell'IRAP vigenti alla data del 1° gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 446/97, sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176". I chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione, all'ambito ed ai criteri di applicazione del predetto art. 1, comma 226 sono stati forniti con la Risoluzione n. 13/DF del 10 dicembre 2008, emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

<sup>(1)</sup> Per i requisiti ed i criteri applicativi di tale agevolazione si rinvia alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1466 del 6 giugno 2008 ed al relativo allegato reperibile nell'apposita sezione.

<sup>(2)</sup> Le aliquote indicate derivano dalla riduzione di un punto percentuale (per i soggetti diversi dalle cooperative agricole) e di mezzo punto percentuale (per le cooperative agricole) rispetto all'aliquota prevista a livello nazionale per il settore agricolo, fissata, per l'anno 2008, nella misura del 1,90%, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 446/97. 3) I comuni inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2, per i quali si applica l'aliquota del 2,98%, sono elencati nel sito: [www.provincia.tn.it/Europa/DOCUP/elenco.htm](http://www.provincia.tn.it/Europa/DOCUP/elenco.htm). La suddetta aliquota si applica ai soggetti passivi (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo, società semplici e persone fisiche) che sono in possesso di stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse operanti per non meno di tre mesi nei predetti comuni.

<sup>(3)</sup> I soggetti passivi di cui sopra devono altresì disporre della qualifica di media, piccola o micro impresa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. Qualora l'attività dei soggetti sopraccitati sia esercitata anche nel territorio di comuni non inclusi nelle aree previste dal citato obiettivo 2, ai fini della determinazione del valore della produzione netta si fa riferimento all'incidenza delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati e gli utili agli associati in partecipazione, addetto con continuità nel territorio dei comuni inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2 rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte dai medesimi soggetti.

<sup>(4)</sup> Tale aliquota ridotta si applica per il primo anno di imposta e per i due successivi.

<sup>(5)</sup> Tale aliquota deriva dalla riduzione generalizzata di mezzo punto percentuale rispetto all'aliquota ordinaria di cui all'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 446/97, che è fissata nella misura del 3,9% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.